

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

AUTOVEETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1 c. 240 L. n. 296/2006 AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

DOMICILIAZIONE BANCARIA - RIDUZIONE TARIFFARIA del 10%

Gli importi dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamenti tramite domiciliazione bancaria, ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 27*

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art 1 c. 240 L. n. 296/2006 (1)	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,63 5,45	2,67 4,00	3,74 5,56	2,75 4,58
EURO 1 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,51 5,27	2,57 3,87	3,62 5,42	2,66 3,99
EURO 2 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,39 5,08	2,50 3,74	3,49 5,24	2,56 3,86
EURO 3 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,27 4,91	2,41 3,61	3,37 5,05	2,49 3,72
EURO 4/5/6 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,12 4,69	2,30 3,45	3,22 4,83	2,38 3,55
AUTOBUS	3,55	2,63	3,66	2,71
AUTOVEICOLI SPECIALI Tariffa I L. 463/55	0,51	0,35	0,54	0,38
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 23,12			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 60,50			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE a 11 KW o 15 CV <small>(dove all'importo base)</small>	
EURO 0	31,46	2,06 per ogni KW - 1,52 per ogni CV		
EURO 1	27,83	1,57 per ogni KW - 1,16 per ogni CV		
EURO 2	25,41	1,21 per ogni KW - 0,89 per ogni CV		
EURO 3 e successivi	23,12	1,07 per ogni KW - 0,78 per ogni CV		

L'importo della Tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 23,12.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie

di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.)

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per in eccesso o per difetto, del secondo decimale, ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- I veicoli adattati di proprietà di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordi, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da plurimputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico. In caso di handicap psichico il veicolo è esente se sussiste l'indennità di accompagnamento. L'esenzione di cui ai punti 1) e 2) può essere richiesta per un solo veicolo. Sono ammessi i veicoli di cilindrata fino a 2.000 c.c. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 c.c. se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L'esenzione spetta al disabile intestatario del veicolo oppure al familiare intestatario del veicolo se il disabile è fiscalmente a suo carico.
- Gli autoveicoli destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza (D.P.R. 39/53)
- I veicoli della protezione civile
- Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, per cinque anni dalla data di prima immatricolazione (Art. 20 D.P.R. 39/53)
- Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 01/01/2014, con alimentazione ibrida benzina/elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina/idrogeno, per il primo periodo fisso e le due annualità successive. (Art. 8 L.R. 4/2014)
- Le autovetture euro 6 e sup. acquistate, a partire dal 19/08/2020 e fino al 31/12/2023, in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, per sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida - elettrica, tre anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano (Art. 5 L.R. 36/2020)
- Le autovetture euro 6 e sup. acquistate, a partire dal 01/01/2024, in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, per otto anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni in caso di alimentazione ibrida - benzina/elettrica, due anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano/elettrica (Art. 1 L.R. 24/2023).
- Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza)

Se i veicoli di cui al punto 9 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 31,24 (autoveicoli) e € 12,50 (motoveicoli)

Riduzioni

È prevista la riduzione di un quarto del tributo dovuto per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'art. 20 del D.P.R. 39/53.

Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

Decorso il periodo di esenzione di cui al precedente punto 7), le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrispondono un importo pari alla metà di quanto dovuto da un'auto a benzina di pari cilindrata.

Decorso il periodo di esenzione di cui al precedente punto 8), le sole auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

• TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 01-01-1998 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° febbraio e dal 1° agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° febbraio e dal 1° agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio, dal 1° maggio e dal 1° settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° gennaio, dal 1° maggio e dal 1° settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° giugno e dal 1° ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli	Per 12 mesi decorrenti Dal 1° gennaio (tasse fisse come indicato al relativo punto)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli fino a 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

$$\text{Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.} \quad \text{Tassa} = \frac{(\text{€ } 3,22 \times \text{n. mesi})}{12} \text{ arrotondato al centesimo di euro moltiplicato per n. KW}$$

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- Per i autobus ed autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8 o 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione stessa.**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

Il D.Lgs. 472/97, art 13, (e ss. mm. e ii., da ultimo la L. 19 dicembre 2019, n. 157) prevede una sanzione ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, qualora la regolarizzazione della posizione tributaria avvenga entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,1% per ogni giorno di ritardo
	dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,50%
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	1,67%
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%
	oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento	4,29%
	oltre 2 anni dalla scadenza del termine di pagamento e fino alla notifica di atti di accertamento	5%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale nelle seguenti misure: 0,01% annuo dal 01.01.2021, 1,25% annuo dal 01.01.2022, 5% annuo dal 01.01.2023 e 2,5% annuo dal 01.01.2024.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

- AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
- MOTOCARRI-MOTOFURGONI
- TARGHE PROVA
- INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)*

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	8,23	16,45	23,94
400	800	11,51	23,03	33,50
800	1000	14,80	29,61	43,08
1000	1500	19,74	39,47	57,43
1500	2000	27,96	55,91	81,35
2000	2500	36,18	72,37	105,29
2500	3000	44,40	88,81	129,21
3000	3500	52,63	105,26	153,15
3500	4000	60,86	121,71	177,09
4000	4500	69,07	138,15	201,00
4500	5000	77,30	154,60	224,94
5000	6000	85,52	171,05	248,87
6000	7000	95,39	190,78	277,58
7000	8000	105,26	210,51	306,30

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	23,12
Oltre 400 fino a 800 Kg	31,91
» 800» 1.000»	41,02
» 1.000» 1.500»	54,69
» 1.500» 2.000»	77,48

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	23,93
Oltre 400 fino a 800 Kg	33,50
» 800» 1.000»	43,08
» 1.000» 1.500»	57,42
» 1.500» 2.000»	81,36

TARGHE PROVA

Autoveicoli	197,35
Ciclomotori	23,13
Motoveicoli	29,60

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Campania**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	€ 31,25	Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 687,40
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 93,74	Tariffa 5	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 687,40 € 968,62
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 312,46			

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2024

TARIFFARIO REGIONE CAMPANIA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99)

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	19				238,72	298,08	20,51	25,61
2			19	21	23	25	266,22	333,08	22,87	28,62
3			21	23	25	27	293,71	367,45	25,23	31,57
4	15						330,58	413,06	28,40	35,49
5			23				399,32	499,31	34,31	42,90
6					27	29	422,44	528,05	36,29	45,37
7					29		620,54	775,51	53,31	66,63

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione 50% sulla portata prevista per gli autocarri per per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							193,15	338,02	16,59	29,04
2			29	31					36	40	247,69	369,83	21,28	31,77
3			31	33			36	38			368,70	511,86	31,68	43,97
4					36	38			40		407,33	588,55	34,99	50,56
5							38	40			499,93	690,81	42,95	59,35
6			33		38						566,40	777,16	48,66	66,77
7							40				690,81	1.022,58	59,35	87,85